

Messaggio

numero

6894

data

17 dicembre 2013

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 per l'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale - Seconda parte

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'approvazione della seconda parte della revisione della Legge sull'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI).

1. PREMESSA

La revisione oggetto del presente messaggio, preceduta dal messaggio 6859 del 15 ottobre 2013, si rende necessaria per tre ordini di motivazioni.

Innanzitutto essa recepisce le modifiche decise a livello federale conseguentemente alla entrata in vigore della nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) prevista il 1. gennaio 2015.

In secondo luogo essa accoglie una soluzione di compromesso in 6 punti (cfr. artt. 4a, 8, 9, 10, 10a e 14a) trovata tra i promotori dell'iniziativa popolare presentata nella forma elaborata "per un settore universitario ancorato al territorio" e le istanze dirigenti dei due enti universitari ticinesi di cui si dirà meglio nei commenti articolo per articolo. Qualora tale soluzione di compromesso fosse ancorata nel testo della LUSI/SUPSI l'iniziativa popolare verrebbe ritirata.

Infine essa corregge alcune definizioni ed imperfezioni linguistiche del testo di legge attuale.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA SUL PIANO FEDERALE

Con la prossima entrata in vigore della nuova LPSU trovano conferma le scelte di fondo del Cantone Ticino fatte nel 1995, al momento del varo della LUSI/SUPSI, basate su una forte autonomia degli istituti universitari, Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Infatti la scelta di una legge federale che definisca modalità unitarie di finanziamento, pianificazione e gestione della qualità per università, politecnici, scuole universitarie professionali e alte scuole

pedagogiche conferma la scelta ticinese di un'unica legge per l'USI e la SUPSI e i successivi sforzi di ricerca di sinergie e collaborazioni. La revisione legislativa oggetto del presente messaggio è sostanzialmente conseguenza del mutato contesto giuridico nazionale relativamente al settore universitario.

3. COMMENTO AGLI ARTICOLI MODIFICATI

Art. 1

La modifica proposta è dettata principalmente dalla necessità di introdurre nel testo di legge (cpv. 2) la denominazione della nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (legge federale) e di eliminare i riferimenti a leggi in via di abrogazione (cpv. 4). Le altre modifiche sono semplici correzioni redazionali del testo legale. L'attuale cpv. 4 è stato rielaborato e diviso in due cpvv., 4 e 4bis.

Art. 2

Le modifiche al cpv. 1 lett. c) riguardano la denominazione del contributo annuo finanziato attraverso il contratto di prestazioni da "montante globale" in "contributo di gestione", una definizione che meglio corrisponde al contenuto effettivo di tale importo, che ad esempio non include le quote versate agli enti universitari per gli studenti ticinesi. Allo stesso cpv. è stata inserita la lettera e) per evidenziare, in conformità con il nuovo art. 26b, che il settore della formazione dei docenti, gestito dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, è sottoposto a un mandato di prestazioni specifico, da non confondere con i contratti di prestazioni dell'USI e della SUPSI.

Le modifiche ai cpvv. 3 e 4 sono delle semplici correzioni redazionali.

Art. 3

Le modifiche all'art. 3 sono riconducibili a semplificazioni della procedura e a questioni di *governance* pubblica.

Innanzitutto la competenza del controllo annuale dell'utilizzo del contributo di gestione e degli obiettivi dei contratti di prestazioni viene spostata dal Gran Consiglio al Consiglio di Stato; la lettera e) del cpv. 1 viene abrogata per creare una norma analoga al cpv. 2 poiché dal punto di vista della *governance* è opportuno che sia chi firma il contratto di prestazioni (Consiglio di Stato) a doverne verificare annualmente l'applicazione. Al Gran Consiglio, cui compete invece il controllo della politica universitaria cantonale, non dello strumento di applicazione della stessa costituito dal contratto di prestazioni, viene affidato il compito di discutere, ad inizio e a metà legislatura, la corrispondenza dello sviluppo universitario con la politica universitaria cantonale quadriennale da esso votata. Il Consiglio di Stato dovrà quindi presentare un Messaggio di resoconto due volte per quadriennio, non come finora una volta all'anno, facendo il punto sul raggiungimento o meno degli obiettivi legati alla politica universitaria cantonale. In questo modo si evitano doppioni di competenze e si rende più efficiente il sistema di *governance*.

Tutte le altre modifiche sono di semplice natura redazionale.

Art. 4

Per ragioni di linearità linguistica è stato modificato il titolo di questa norma in "Libertà di insegnamento e di ricerca".

Art. 4a

La nuova disposizione è il primo punto di novità introdotto a seguito del compromesso politico raggiunto tra i promotori dell'iniziativa popolare ricordata in entrata e USI/SUPSI. Essa riconosce peraltro un principio largamente diffuso nel settore universitario e praticato anche dai due atenei ticinesi.

Art. 5

Semplici correzioni redazionali.

Art. 6

Il titolo di questo articolo è stato modificato in "Organi dell'USI e della SUPSI". Le altre sono semplici correzioni redazionali.

Art. 8

Il titolo dell'articolo è stato modificato in "Consiglio dell'USI e Consiglio della SUPSI".

Le modifiche al cpv. 1 sono semplici adeguamenti linguistici. Viene specificato il concetto di regolamenti interni, che possono essere di carattere generale o inerenti alle facoltà.

La modifica al cpv. 2 non cambia la sostanza della norma, ma rende più chiara la designazione della componente di rappresentanza di facoltà nel Consiglio dell'USI.

Il nuovo cpv. 3 chiarisce meglio le mansioni del Consiglio della SUPSI, facendole corrispondere a quelle del Consiglio dell'USI di cui al cpv. 1 e contiene il secondo punto del compromesso politico raggiunto attorno alla già menzionata iniziativa popolare aprendo il Consiglio della SUPSI ai rappresentanti dei dipartimenti di quest'ultima, ovvero ai loro direttori, ed al direttore della SUPSI. Rimane inteso che i regolamenti interni potranno definire regole precise sull'astensione o la mancata partecipazione al voto dei direttori in caso di potenziali conflitti d'interesse o di conflitti tra gli aspetti strategici ed operativi.

Nessuna modifica di sostanza è invece apportata relativamente al periodo di nomina dei membri dei consigli di nomina governativa (art. 3a) e al numero di questi ultimi.

La modifica al cpv. 5 è unicamente di carattere formale.

Art. 9

Il titolo dell'articolo è stato modificato in "Consigli di facoltà e di dipartimento".

In questa sede viene proposta una modifica che costituisce il terzo punto del compromesso politico raggiunto attorno alla già menzionata iniziativa popolare. Come già il primo punto, anche il terzo tratta dei diritti di partecipazione. La nuova norma definisce il principio secondo cui i consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l'effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli

studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. Essa definisce pure la composizione allargata a tali consigli. Già ora i membri del corpo accademico e del corpo intermedio vi partecipano tutti di diritto, mentre per il personale restante (tecnico-amministrativo) e per gli studenti è necessaria una forma di rappresentanza.

Art. 10

La modifica proposta rappresenta il quarto punto del compromesso sull'iniziativa popolare più volte menzionata. In sostanza, con il nuovo articolo 10, verrebbe introdotto il principio del contratto collettivo di lavoro per il personale di USI/SUPSI, nonché date le basi per l'istituzione di commissioni paritetiche per la gestione di tale strumento. Il principio del contratto collettivo di lavoro per quanto riguarda i docenti, i dirigenti ed i membri del corpo intermedio, che comprende gli assistenti, i dottorandi, i post-doc ed i ricercatori, è tuttavia sussidiario, nel senso che esso interviene unicamente qualora gli enti universitari non abbiano regolato le condizioni di lavoro relative a questi collaboratori in appositi regolamenti aziendali interni.

Art. 10a

La nuova norma proposta rappresenta il quinto punto del compromesso sull'iniziativa popolare più volte menzionata. In sostanza con il nuovo articolo 10a verrebbe introdotto il principio del concorso pubblico per tutte le assunzioni. I regolamenti dei singoli istituti possono però, per giustificati motivi, disciplinare altrimenti le questioni di assunzione. Ad esempio nei concorsi per le assunzioni di professori e di docenti con contratto ad ore sarà possibile prevedere a regolamento, fino a un determinato montante ore, l'esenzione dal concorso pubblico.

Art. 11

Al cpv. 1 la modifica proposta è di natura formale.

Al cpv. 2 la semplificazione proposta prevede unicamente la possibilità data all'USI e alla SUPSI di prelevare tasse di frequenza o tasse per l'uso della propria infrastruttura, senza entrare in dettagli contabili o di verifica della capacità economica dei singoli studenti. La norma attuale risulta poco chiara e confonde concetti di fatturazione con concetti di contabilità analitica. Inoltre indicando che nella determinazione della tassa occorre tener conto del divario di oneri con studenti che decidono di studiare altrove come pure della capacità finanziaria dei singoli studenti, il sistema tariffario risulta di difficile attuazione. Infatti sia l'USI sia la SUPSI hanno finora differenziato unicamente le tasse di frequenza tra studenti residenti ed esteri, nel senso che gli studenti residenti possono usufruire di una tassa dimezzata.

Art. 12

Il titolo dell'articolo è stato modificato in "Affiliazione di istituzioni create da terzi". Per il resto si tratta di semplici modifiche redazionali; in particolare l'avverbio "segnatamente" di cui al cpv. 1 lett. b) è stato tolto perché si presta a confusione.

Art. 13

Semplici modifiche redazionali.

Art. 14

Dopo il rafforzamento della protezione delle denominazioni avvenuta con il messaggio 6859, si tratta ora con questo nuovo messaggio di adeguare definitivamente questa norma al nuovo diritto federale. In particolare, si tratta ai cpvv. 5 e 6 di far riferimento all'Agenzia svizzera di accreditamento o ad un'agenzia di accreditamento riconosciuta dal Consiglio svizzero di accreditamento (cfr. art. 32 LPSU) e al cpv. 10 di far riferimento alle sanzioni penali previste dall'art. 63 LPSU.

Art. 14a

La modifica terminologica, "inventore" invece di "scopritore" o "ricercatore", è determinata dal fatto che la Legge federale sui brevetti d'invenzione del 25 giugno 1954 prevede espressamente questa denominazione.

Il nuovo cpv. 5 costituisce invece il sesto punto del compromesso politico sulla già menzionata iniziativa popolare e serve a garantire una definizione dei diritti inerenti alla proprietà intellettuale che tenga conto degli interessi delle due parti.

Art. 16

Anche in questo caso si tratta di correzioni redazionali che chiariscono i concetti legati alla condizione di riconoscimento finanziario di istituti di ricerca esterni all'USI e alla SUPSI. In sostanza tali condizioni non cambiano. Viene inoltre aggiornato il riferimento alla Legge federale sulla ricerca, che con la revisione del 2009 ha cambiato la propria denominazione in Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Infine al cpv. 4 si chiarisce il rinvio al regolamento d'applicazione della legge, non a un regolamento specifico.

Art. 26a

Si tratta di abrogare le norme transitorie legate al passaggio dell'Alta scuola pedagogica cantonale alla SUPSI, oramai integrata dal 2010 in questo istituto tramite il DFA.

Entrata in vigore

La clausola relativa all'entrata in vigore della presente revisione di legge conferisce questa incombenza al Consiglio di Stato, il quale lo farà al più tardi per il 1° gennaio 2015, contemporaneamente alla messa in vigore a livello federale della LPSU.

4. ATTI PENDENTI

In data 20 febbraio 2013 Attilio Bignasca e confirmatari per il Gruppo parlamentare della Lega dei ticinesi hanno depositato un'iniziativa parlamentare nella forma generica per la creazione di una Commissione del mandato pubblico dell'USI e della SUPSI.

La proposta, peraltro non sviluppata nelle sue argomentazioni, a parere del Consiglio di Stato va respinta, non solo perché una Commissione di questo tipo è inadeguata per una struttura universitaria, ma anche poiché estranea al nostro sistema giuridico. Gli enti universitari e lo Stato sono legati da specifici contratti di prestazioni, i quali sono sottoposti ad un complesso sistema di gestione. E' in questo ambito che si deve svolgere il controllo

della missione pubblica di questi enti e non attraverso nuovi istituti che arrischiano di configurarsi come doppioni. Inoltre, la legislazione ticinese in ambito di enti pubblici conosce l'istituto della commissione di controllo del mandato pubblico solo per la Banca dello Stato e l'Azienda elettrica ticinese, due aziende pubbliche che racchiudono sotto una medesima ragione sociale un mandato pubblico e un'attività economica esposta alla concorrenza e al mercato. Queste due realtà non sono confrontabili con l'USI e la SUPSI, che sono e rimangono enti di formazione terziaria e non hanno un'attività economica o commerciale. Per queste ragioni si chiede a questo Parlamento, contestualmente alla presente modifica di legge, di respingere la proposta.

5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La revisione della LUSI/SUPSI è coerente con la politica di sviluppo di un polo di formazione terziaria più volte ribadita dalle Linee direttive succedutesi dalla nascita dei due atenei. La revisione proposta non ha incidenze finanziarie.

6. CONCLUSIONI

La revisione della legge è resa necessaria dalla modifica della legislazione federale e dalla mutata condizione quadro in cui si trovano i nostri istituti universitari. L'occasione di questa revisione di legge è stata pure propizia per raggiungere un compromesso attorno all'iniziativa popolare "per un settore universitario ancorato al territorio", che potrà essere ritirata se i testi proposti agli artt. 4a, 8, 9, 10, 10a e 14a troveranno posto nel testo legale definitivo.

Per le considerazioni sopra esposte v'invitiamo ad approvare il Disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 dicembre 2013 n. 6894 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, è così modificata:

Art. 1 cpv. 1, 2, 4, 4bis (nuovo) e 5

¹...(di seguito USI)...(di seguito SUPSI)...

²L'USI e la SUPSI perseguono l'inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale e della ricerca in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (di seguito legge federale).

⁴In particolare la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori:

- a) l'insegnamento di base e la formazione continua;
- b) la ricerca applicata;
- c) lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico.

^{4bis}Nell'adempimento del loro mandato l'USI e la SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.

⁵L'USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell'efficienza.

Art. 2 cpv. 1 lett. c) ed e) (nuova), 4 e 5

¹Il Cantone finanzia l'USI e la SUPSI tramite:

- c) contributi integrativi annui di gestione (contributo di gestione), fondati su un contratto di prestazioni che consideri le specificità di ogni settore;
- e) mandati di prestazioni supplementari e distinti per istituti o dipartimenti specifici.

⁴È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei consigli dell'USI e della SUPSI.

⁵Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall'applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

Art. 3 cpv. 1 lett. c), d) ed e), 2 lett. a) ed e)

¹Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

(...)

- c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l'anno considerato;
- d) discute, a inizio e a metà legislatura, la corrispondenza dello sviluppo universitario con la politica universitaria cantonale quadriennale sulla base di un Messaggio di resoconto sui contratti di prestazioni.
- e) abrogata.

²Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI contratti di prestazioni che contengono gli obiettivi prioritari e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale;

(...)

- e) verifica annualmente l'utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.

Libertà di insegnamento e di ricerca

Art. 4

Art. 4a (nuovo)

Diritti di partecipazione

¹Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione dell'USI e della SUPSI.

²Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartengono al corpo accademico e degli studenti.

Art. 5 cpv. 2

²Facoltà dell'USI e dipartimenti della SUPSI godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantonali.

Art. 6 cpv. 1 e 2

Organi dell'USI e della SUPSI

¹Gli organi dell'USI sono il Consiglio dell'USI e i consigli di facoltà.

²Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i consigli di dipartimento.

Art. 8 cpv. 1 lett. a) e b), 2, 3, 3bis e 5

Consiglio dell'USI e Consiglio della SUPSI

¹Il Consiglio dell'USI è l'organo superiore dell'USI e provvede:

- a) ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell'insegnamento e della ricerca;
- b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà;

²Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, nonché dai decani di facoltà.

³Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell'USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, nonché dal direttore della SUPSI e dai direttori di dipartimento.

^{3bis}I membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell'USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

⁵Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 9

Consigli di facoltà o di dipartimento

¹Gli statuti dell'USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi consigli di facoltà o di dipartimento.

²I consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l'effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. A tale scopo essi sono composti di rappresentanti di queste componenti eletti dai rispettivi corpi.

Art. 10

¹I rapporti dell'USI, della SUPSI e degli istituti loro affiliati con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.

²Le condizioni di lavoro del personale sono regolate in contratti collettivi di lavoro. Se sono oggetto di regolamenti aziendali interni, le condizioni di lavoro dei professori, dei dirigenti e del corpo intermedio (assistenti, dottorandi, post-doc, ricercatori) sono sottratte a tale obbligo.

³I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare:

- a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro;

- b) i diritti e i doveri delle parti;
- c) gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell'evoluzione dei salari e delle carriere.

⁴Per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro vengono istituite:

- a) una Commissione paritetica;
- b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.

Art. 10a (nuovo)

Assunzioni

¹Le assunzioni da parte dell'USI, della SUPSI e d'istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme dei regolamenti interni elaborati dagli enti universitari.

²Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.

Art. 11 cpv. 1 e 2

¹I rapporti dell'USI e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni.

²L'USI e la SUPSI possono prelevare tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture.

Art. 12 cpv. 1, 3 e 4

Affiliazione di istituzioni create da terzi

¹Facoltà, dipartimenti o istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all'USI o alla SUPSI se:

- a) soddisfano i principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale;
- b) non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.

³L'USI o la SUPSI rappresentano l'ente affiliato per il finanziamento del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni, questo riguarda il riversamento di:

- a) contributi cantonali previsti per gli studenti ticinesi;
- b) contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza;
- c) eventuali contributi cantonali concessi nell'ambito del Contratto di prestazioni o decisi dal Gran Consiglio.

⁴L'affiliazione compete:

- a) al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali;
- b) ai consigli dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.

Art. 13 cpv. 1 e 3

¹L'USI è costituita:

- a) dall'Accademia di architettura;
- b) dalla Facoltà di scienze economiche;
- c) dalla Facoltà di scienze della comunicazione;
- d) dalla Facoltà di scienze informatiche;
- e) dall'affiliato Istituto di ricerca in biomedicina.

³Per il settore della formazione dei docenti, i rapporti con le scuole del territorio e con gli uffici scolastici sono retti da un'apposita Convenzione stipulata fra il Dipartimento competente e la SUPSI. La Convenzione stabilisce (...)

Art. 14 cpv. 5, 6 e 10

⁵L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte di un'agenzia riconosciuta dal Consiglio svizzero di accreditamento.

⁶Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un'autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l'autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l'ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell'autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d'applicazione.

¹⁰In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L'azione penale compete al Ministero pubblico.

Art. 14a cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo)

²L'USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, segnatamente per la loro commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna all'inventore.

³L'inventore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca.

⁴Se l'USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e l'inventore la assume in proprio, l'università beneficia in modo appropriato delle entrate generate.

⁵Il regolamento d'applicazione, sentiti gli enti universitari e i rappresentanti degli inventori, definisce i dettagli.

Art. 16 cpv. 2, 3 e 4

²La qualità scientifica è data per acquisita se l'istituto:

- a) è riconosciuto in base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 7 ottobre 1983;

- b) ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un'università istituzionalmente riconosciuta e riceve da essa in questo ambito contributi finanziari;
- c) si vede approvare in maniera regolare il finanziamento di progetti da parte di enti nazionali o internazionali preposti al sostegno della ricerca.

³Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazioni.

⁴Il regolamento d'applicazione definisce i dettagli.

Art. 26a

Abrogato

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.